

# COMUNE DI CASOLE D'ELSA

### **PROVINCIA DI SIENA**

# Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria - Seduta in prima convocazione

Oggetto: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - approvazione tariffe anno

L'anno duemilatredici, addì trentuno del mese di ottobre alle ore 18.00 nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

			Fresenti	ASSEIIII
	1	Pii Piero	X	
	2	Barbagallo Alfio	X	
	3	Pacella Mario	X	
	4	Basile Assunta Carmela	X	
	5	Stoppo Giorgio	X	
	6	Pacchierotti Saverio	X	
	7	Frati Patrizia	X	

		Presenti	Assenti
8	Centini Laerte		X
9	Signorini Enrico	X	
10	Cavicchioli Claudio	Х	
11	Angioletti Alice	Х	
12	Fontanelli Claudio	X	
13	Rumachella Enrico		X
		11	2

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Nuzzi Patrizia

Il Sig. Pii Piero nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri dichiara aperta la seduta.

## Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

-	CHE la presente deliberazione è divenuta <b>ESECUTIVA</b> il:
	<ul> <li>□ decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione</li> <li>□ avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità</li> <li>□ dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N.</li> <li>… del … divenuta esecutiva il …</li> </ul>
-	CHE la presente deliberazione è stata <b>ANNULLATA</b> il
	IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Nuzzi Patrizia

Il Sindaco Presidente dà lettura del presente punto all'o.d.g. e passa la parola all'Assessore Stefano Grassini il quale illustra, attraverso la proiezione di slides, le tariffe 2013 inerenti il tributo comunale sui rifiuti e servizi (Tares).

Al termine seguono alcuni interventi dei consiglieri presenti.

La versione integrale della seduta consiliare risulta agli atti di questo Ente su apposito supporto digitale.

## Il Consiglio Comunale

**RICHIAMATO** l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e successiva modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

**TENUTO CONTO** che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune di Casole d'Elsa la tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

VISTO che lo stesso articolo 14, al comma 35, prevede che il Tributo deve essere versato esclusivamente al Comune ma che con l'art. 387 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013) è stata disposto, a favore dei Comuni, la possibilità di affidare la gestione il tributo, per l'esercizio 2013, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.

**PRESO ATTO** che, in assenza dei Regolamenti di attuazione di cui all'art. 12 del D.L. 201/2011, si applica il DPR 158/99 come previsto al comma 9 della L. 24 dicembre 2012 n. 228;

VISTO che il Decreto-Legge n. 35 dell'8 aprile 2013, recante: "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" ha disposto la possibilità di procedere all'emissione dell'acconto della Tares 2013, anche nelle more dei Regolamenti Comunali, sulla base degli importi dovuti dagli utenti per la TIA e la Tarsu del 2012;

**ATTESO** che l'art. 10 co. 2 lett. a) del citato D.L. 35/2013 dispone che la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo TARES sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del tributo, e pubblicata nel sito istituzionale, almeno gg. 30 prima della data del versamento;

**ATTESO** che Siena Ambiente S.p.A. alla data del 31/12/2012 risultava gestore dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, nonché gestore della TIA per 15 Comuni della Provincia di Siena in forza del Contratto di Servizio stipulato in data 25/07/2003 con la comunità di Ambito ATO8;

**PRESO ATTO** che in virtù della Delibera di Assemblea n. 18 del 18/12/2012 l'Autorità per la gestione del servizio integrato dei rifiuti Toscana Sud, Siena Ambiente continua la gestione in proroga per tutta la durata della fase transitoria e sino all'effettivo subentro del Gestore Unico secondo quanto previsto dagli atti di gara per l'affidamento dei servizi di ambito;

**CONSIDERATO** che Siena Ambiente S.p.A., in quanto attuale gestore di gestione dei rifiuti TARSU, dispone sia del Know how che del sistema informativo necessario allo svolgimento del servizio, e pertanto risulta l'unico soggetto in grado di poter dar corso alla gestione del tributo poiché l'Amministrazione Comunale non dispone dei mezzi e delle risorse necessarie all'espletamento diretto del predetto servizio nei tempi richiesti dalla attuale vigenza del tributo e dalle modifiche normative introdotte con il D.L. 35/2013;

**DATO ATTO** che questo Ente, con atto di C.C. n. 39 del 31/05/2013 ha deliberato l'istituzione del tributo, la gestione dello stesso, tramite affidamento al gestore Siena Ambiente S.p.A., il numero delle rate e le scadenze per il versamento;

**DATO ATTO**, altresì che, tale determinazione, in particolare le date di scadenza dei versamenti sono state prontamente inserite sul sito web del Comune, così come da normativa in materia;

**RICHIAMATO** in particolare il comma 23 del sopra citato articolo 14 D.L. 201/2011 che stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente";

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 31/07/2013;

**ESAMINATO** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2013 predisposto dal soggetto gestore del servizio ed approvato da questo Consiglio Comunale con atto n. 56 del 31/07/2013 e modificato con atto di C.C. n.78 in data odierna;

#### **TENUTO CONTO CHE:**

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti di cui al comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 devono garantire, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, riferiti sia agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e sia ai costi di gestione, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.L. 36/2003;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

**RITENUTO OPPORTUNO** deliberare le percentuali dei costi complessivi imputabili alla parte domestica e la percentuale imputabile alla parte non domestica;

**RITENUTO**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura come sotto determinata, determinate in applicazione del criterio stabilito dal DPR 158/1999, dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel sopra citato DPR;

**RICHIAMATO** l'art. 14 comma 13 del D.L. 201/2011 il quale stabilisce che "alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a euro 0,30 per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni" di esclusiva competenza statale, il tutto riconfermato dal decreto di conversione in legge dello stesso D.L. n. 35/2013;

**VISTO** che il comma 8 dell'art. 27 della Legge 28/12/2001, n. 448, fissa i termini per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151 comma 1 del D.L. 267/2000, nonché il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria per l'anno 2007 Legge n. 296/2006 in cui viene stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**RICHIAMATO** l'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentarie e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previo diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo n. 446 del 1997."

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 06/04/2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

**VISTO** l'art. 8 del D.L. 102 del 31/08/2013 con il quale è stato differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 settembre 2013 dalla legge n. 64 del 06.06.2013 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35;

**VISTO** l'art. 5 del D.L. 102 del 31/08/2013 che ha introdotto per il solo anno 2013 alcune ulteriori disposizioni relative alla TARES, a parziale modifica di quanto previsto nella vigente normativa, tra le quali la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti nel rispetto di "chi inquina paga" nonché l'abrogazione del comma 19 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 relativo alla facoltà del Consiglio comunale di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa;

**VISTO** il D.Lgs. 22/97, nonché il DPR 158/99 ed il Testo Unico sull'Ambiente D.L.vo n. 152/2006 e loro successive modificazioni, nonché il D.L. n. 207/2008;

**VISTE** le Linee Guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'elaborazione delle tariffe messo a disposizione dal Ministero Economia e Finanze – Incontro al Federalismo Fiscale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria e tributi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO l'esito della votazione, avvenuta nelle forme di legge come segue:

Presenti n. 11

Assenti: n. 2 (Laerte Centini – Enrico Rumachella)

Votanti n. 11 Favorevoli n. 8 Contrari n. 0

Astenuti n. 3 (Centro Sinistra per Casole)

#### **DELIBERA**

- 1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2. di prendere atto che alla data odierna la tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 2 del DPR n. 158/99 per l'anno 2013, ammonta ad € 701.377,00, oltre ad € 35.069,00 per l'addizionale Provinciale al 5%;
- 3. di stabilire per l'anno 2013, la ripartizione, determinata sulla base delle Linee Guida già formulate dall'Ato Rifiuti Urbani, dei costi fissi e dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche come segue:
- a. 70% per le utenze domestiche,
- b. 30% per le utenze non domestiche.
- 4. di stabilire, per l'anno 2013, per le <u>utenze domestiche</u>, i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella seguente:

Numero dei componenti	<b>Ka</b> (v. tab 1a DPR 27.04.1999 n.	Kb
	158)	
1 componente	0,82	1,0 (massimo)
2 componenti	0,92	1,8 (massimo)
3 componenti	1,03	2,3 (massimo)
4 componenti	1,10	2,6 (medio)
5 componenti	1,17	2,9 (minimo)
6 o più componenti	1,21	3,4 (minimo)

5. di stabilire, per l'anno 2013, per le <u>utenze non domestiche</u>, i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, sulla base del seguente schema:

		Valore	Kc	Valore	Kd
Cat.	Descrizione	di	riferimento	di	riferimento
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,50	medio	4,28	medio
	culto				
02	Campeggi, distributori carburanti	0,85	massimo	7,20	massimo
03	Stabilimenti balneari	0,53	medio	4,48	medio
04	Esposizioni, autosaloni	0,49	massimo	4,16	massimo
04A	Magazzini	0,49	massimo	4,16	massimo
05	Alberghi con ristorante	1,49	massimo	12,65	massimo
05A	Agriturismi con ristorante	1,02	minimo	8,66	minimo
06	Alberghi senza ristorante	0,75	medio	7,23	massimo
06A	Agriturismi senza ristorante, case vacanze,	0,75	medio	7,23	massimo
	affittacamere				
07	Case di cura e riposo, collettività	0,95	medio	8,04	medio
08	Uffici, agenzie, studi professionali	1,09	massimo	9,25	massimo
09	Banche e istituti di credito	0,53	massimo	4,52	massimo
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,				
	ferramenta e altri beni durevoli	0,98	medio	8,33	medio
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,03	medio	8,75	medio
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname,				
	idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,84	medio	7,15	medio
13	Carrozzeria, officina, elettrauto	0,92	minimo	8,96	medio
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,42	minimo	5,54	medio
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,53	minimo	6,50	medio
15A	Cantine vinicole ed aziende di trasformazione agro-	0,77	medio	6,50	medio
	alimentare				
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,01	minimo	42,56	minimo
17	Bar, caffè, pasticceria	3,83	minimo	32,52	minimo
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e				
	formaggi, generi alimentari	2,29	medio	19,39	medio
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,76	medio	14,98	medio
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,58	minimo	55,94	minimo
21	Discoteche, night club	1,29	medio	10,97	medio

6. di trasmettere, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella Legge n. 14 del 22/12/2011e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012;

7. di dichiarare l'urgenza del presente provvedimento e pertanto di renderlo, con separata votazione che ha avuto l'esito che segue, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ult. co. dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000:

Presenti n. 11

Assenti: n. 2 (Laerte Centini – Enrico Rumachella)

Votanti n. 11 Favorevoli n. 8 Contrari n. 0

Astenuti n. 3 (Centro Sinistra per Casole)

# Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE F.to Pii Piero IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Nuzzi Patrizia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267)			
- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal			
Addi	IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA F.F. Rag. Tiziana Rocchigiani		
PARERI DI CO (art. 49 D. Lgs 18 A			
Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla Regolarità Tecnica	Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla Regolarità Contabile ed alla Copertura Finanziaria		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
F.to Rag. Tiziana Rocchigiani  Si esprime parere FAVOREVOLE sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente	F.to Rag. Tiziana Rocchigiani		
Copia conforme all'originale in carta libera per uso a	amministrativo.		